* * PROVINCIA DI AGRIGENTO * * * (tel. 0922846911 – fax 0922840312 www.info@comune.cattolicaeraclea.ag.it

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 di registro – seduta del 07/06/2016

OGGETTO	APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE
	ATTIVITÀ MUSICALI PRESSO I PUBBLICI ESERCIZI E ALTRI LUOGHI DI
	INTRATTENIMENTO.

L'anno DUEMILASEDICI e questo giorno SETTE del mese di GIUGNO alle ore 19,00 e seguenti, nel Comune di Cattolica Eraclea e nella sala delle adunanze consiliari, sita presso i locali del Centro Sociale, in via Collegio, in seguito a convocazione del Presidente per propria determinazione, ai sensì dell'art.20, comma 1, della l.r.26 agosto 1992, n.7 e s.m.i., si è riunito il Consiglio comunale, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA ed in PRIMA CONVOCAZIONE, nelle persone dei Signori:

N.	Cognome e Nome	presente	assente	N.	Cognome e Nome	presente	assente
1	AUGELLO CALOGERO	- X		9	SANFILIPPO ANDREA		X
2	GIUFFRIDA GIUSEPPE	X		10	SCIASCIA GIUSEPPE	X	
3	SALVAGGIO NINETTA		X	11	SPEZIO MICHELE	X	
4	FRANCAVIGLIA PASQUA	X		12	LICATA IGNAZIO	X	
5	AMATO LIBORIA	X		13	TODARO ROSALIA	X	
6	AQUILINO NINO	X		14	BORSELLINO TERESA		X
7	VIZZI GIUSEPPE	X		15	TORTORICI FRANCESCO		X
8	DI DIO ANGELO SETTIMO	X			Numero Pres./Ass.	11	4

La seduta è pubblica.

Assume la presidenza il Sig. Calogero Augello, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

E' presente il Sindaco Dott. Nicolò Termine.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett.a), del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, il Segretario Comunale reggente, **Dott. Francesco Battaglia**.

Partecipa, altresì, alla seduta, ai sensi dell'art.20, comma 3, della l.r. 26 agosto 1992, n.7 e successive modifiche ed integrazioni, l'Ass/re C/le Todaro Rosalia, l'Ass/re C/le Di Dio Angelo Settimo e l'Ass/re C/le Arch. Santo Borsellino.

Scrutatori: Dott. Giuseppe Giuffrida, il Dott. Nino Aquilino e la Prof.ssa Liboria Amato.

Sono presenti altresì, la Responsabile dell'Area Solidarietà Sociale Ins. Cucciarrè Maria, il Vice Comandante Commissario Antonino Campisi e il Dip. Carmelo Buttafuoco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista l'allegata proposta avente ad oggetto: "Approvazione regolamento comunale per la disciplina delle attività musicali presso i pubblici esercizi e altri luoghi di intrattenimento" a firma del Sindaco Dott. Nicolò Termine e munita del parete tecnico del Comandante Commissario Capo Pasquale Campisi;
- Il presidente dà la parola al comandante della polizia municipale, commissario Campisi, per illustrare la proposta.
- Il commissario Campisi dice che il regolamento ha l'obiettivo di semplificare tenendo conto di alcune modifiche normative che consentono in determinate ipotesi di superare la necessità dell'autorizzazione del sindaco sostituendola con la Scia. Aggiunge che il regolamento si occupa anche del rispetto della quiete pubblica stabilendo che gli spettacoli debbano avere un impatto acustico inferiore a 70 decibel (misurata alla fonte, cioè all'amplificatore) e non possano protrarsi oltre l'una di notte.
- Il sindaco dice che il regolamento prevede anche che in casi eccezionali il sindaco possa fare delle deroghe.
- Il consigliere Di Dio dice che vi è il rischio di danneggiare gli esercizi pubblici e propone che almeno nel periodo dal 15 luglio al 31 agosto l'orario di conclusione degli spettacoli sia spostato alle due.
- Il consigliere Amato rileva che sono comunque previste autorizzazioni in deroga del sindaco per venire incontro ad esigenze particolari.
- Il presidente sottolinea la necessità di tutelare anche la quiete pubblica.
- Il sindaco dà lettura dell'art. 12 del regolamento proposto al consiglio che già prevede la cessazione delle attività rumorose alle ore 2 di notte per le attività temporanee con possibilità di deroga su autorizzazione del sindaco.
- Il consigliere Giuffrida propone di emendare la proposta di regolamento aggiungendo all'art. 11, comma 2, nel punto che recita:"- per i pubblici esercizi insediati in zone residenziali, nel rispetto del limite di 70,00 db(A) per le emissioni sonore, il limite d'orario non può eccedere le 24:00, se i trattenimenti vengono effettuati all'aperto durante il periodo di vigenza dell'orario dell'ora solare e alle ore 1:00 durante la vigenza dell'ora legale", la seguente frase: "e alle ore 2:00 nel periodo dal 15 luglio al 31 agosto".
- Interpellato in merito all'emendamento proposto dal consigliere Giuffrida, il commissario Campisi esprime parere favorevole di regolarità tecnica.
- Il presidente pone in votazione l'emendamento.
- Presenti e votanti: undici.

Favorevoli: undici.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata e seduta ed accertati dal presidente con l'ausilio degli scrutatori,

DELIBERA

di approvare l'emendamento consistente nell'aggiungere all'art. 11, comma 2, del regolamento, nel punto in cui recita: "- per i pubblici esercizi insediati in zone residenziali, nel rispetto del limite di 70,00 db(A) per le emissioni sonore, il limite d'orario non può eccedere le 24:00, se i trattenimenti vengono effettuati all'aperto durante il periodo di vigenza dell'orario dell'ora solare e alle ore 1:00 durante la vigenza dell'ora legale", la seguente frase: "e alle ore 2:00 nel periodo dal 15 luglio al 31 agosto".

- Il presidente pone in votazione la proposta di deliberazione così emendata.
- Presenti e votanti: undici.
- Favorevoli: undici.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata e seduta ed accertati dal presidente con l'ausilio degli scrutatori,

DELIBERA

di approvare la proposta.

Su richiesta del consigliere Giuffrida, il presidente pone in votazione la proposta di immediata eseguibilità della deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata e seduta ed accertati dal presidente con l'ausilio degli scrutatori,

DELIBERA

di approvare la proposta e per l'effetto la deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e	
dell'O.R.EE.LL. approvato con l.r. 15 marzo1963, n.16 e successive mod	ifiche ed integrazioni, viene
sottoscritto come segue:	
IL PRESIDENTE	
Calogero Augello	
IL CONSIGLIERE ANZIANO	IL SEGRETARIO C/LE
Dott. Giuseppe Gluffrida	Dott. Francesco Battaglia
Atto pubblicato sul sito del comune in data entro giorni	dall'emanazioni art.6 l.r. 11/2015.
(Art.11 L.R. 3.12.1991, n.44)	
Il sottoscritto Segretario comunale, giusta attestazione del M	lesso comunale,
CERTIFICA	
che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio pe dal e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti oppo	
GLI ALLEGATI ALL'ORIGINALE DELLA PRESENTE SI TROVANO DEPOSITA POTRANNO ESSERE CONSULTATI, FERMO RESTANDO IL RISPETTO DELLE CONTATTO CON I RESPONSABILI – TEL.0922846906.	
Cattolica Eraclea li	
Cattolica Eraclea, lì IL MESSO COMUNALE	IL SEGRETARIO C/LE
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	IL SEGRETARIO C/LE
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	IL SEGRETARIO C/LE
IL MESSO COMUNALE ESECUTIVITA' DELL'ATTO	IL SEGRETARIO C/LE
ESECUTIVITA' DELL'ATTO (art.12, commi 1 e 2, l.r. 3 dicembre 1991, n.44)	IL SEGRETARIO C/LE
ESECUTIVITA' DELL'ATTO (art.12, commi 1 e 2, l.r. 3 dicembre 1991, n.44) Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,	
ESECUTIVITA' DELL'ATTO (art.12, commi 1 e 2, l.r. 3 dicembre 1991, n.44) Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA	
ESECUTIVITA' DELL'ATTO (art.12, commi 1 e 2, l.r. 3 dicembre 1991, n.44) Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2); decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1).	
ESECUTIVITA' DELL'ATTO (art.12, commi 1 e 2, l.r. 3 dicembre 1991, n.44) Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2); decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1).	SEGRETARIO C/LE

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL DIRIGENTE DI AREA

🔹 🚸 🤣 Provincia di Agrigento 💸 🦸

AREA VIGILANZA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO

Approvazione regolamento comunale per la disciplina delle attività musicali presso i pubblici esercizi e altri luoghi di intrattenimento.

ORGANO COMPETENTE:

X	CONSIGLIO COMUNALE				
	GIUNTA MUNICIPALE				

Cattolica Eraclea, lì

IL PROPONENTE

PREMESSO

Che al fine di:

- Garantire la tutela della quiete pubblica e del riposo dei cittadini nel territorio comunale;
- Prevenire e reprimere tutti gli illeciti provocati da manifestazioni non autorizzate;
- Per regolamentare i piccoli intrattenimenti organizzati dagli esercizi pubblici in aree interne ed esterne a detti locali che durante l'anno e specialmente nel periodo estivo sono diventati numerosi;
- Che la legge 7 ottobre 2013 n.112 con cui è stato convertito il "Decreto cultura" ha aggiunto al testo originario misure urgenti per la promozione della musica nonché degli eventi musicali apportando modifiche agli art 68 e 69 del TULPS;
- L'Amministrazione comunale tramite i propri funzionari ha predisposto il regolamento comunale per la disciplina degli intrattenimenti comunali nei pubblici esercizi e altri luoghi di intrattenimento;
- Viste le seguenti normative;
- Legge 447 del 26/10/1995 "legge quadro sull'inquinamento acustico";
- D.P.C.M. 16.04.1999 n.215 "Recante norme per la determinazione dei requisiti acustici, delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";
- D.P.C.M. 18.09.1997 " Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante";
- D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonori";
- D.P.C.M. 05/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";
- D.M.A. 16/03/1998 "Tecniche di rilevamento di misurazione dell'inquinamento acustico";
- Legge 426 del 09/12/1998 "Nuovi interventi in campo ambientale";
- D.A. 11/09/2007 "Linea guida per la classificazione in zona acustiche del territorio della Regione Siciliana";
- Viso il T.U. n.267/2000 e successive modifiche;
- Visto il T.U. legge di P.S.
- Visto l'art.37 dello Statuto comunale;
- Dato atto che con la delibera di G.M. n.64 del 07.06.2016 è stato adottato il regolamento comunale per la disciplina delle attività musicali presso i pubblici esercizi e altri luoghi di intrattenimento;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1- Di approvare il regolamento comunale per la disciplina delle attività musicali presso i pubblici esercizi e altri luoghi di intrattenimento, formato da 16 articoli, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. nº 30 del 23/12/2000 si esprime parere:

	17		-
×	in ordine alla regolarità tecnica,	(I COMA IDANITE	
	Od. CV VETOLICA EQ.	IL COMANDANTE IL Responsabile dell'Ufficio	
A	in ordine alla regolarità contabile	e, non vi è impegno di spesa.	
	1	Il Responsabile Serv. Ragioneria	
	•		
Ai fin	sensi dell'art. 151 comma 4° del anziaria della spesa prevista	D. Leg.vo 267 del 18/08/2000, si attesta la copert	turc
	II R	Responsabile del Serv. Finanziario	
		rependence der ser at Higheriania	







REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' MUSICALI PRESSO I PUBBLICI ESERCIZI E ALTRI LUOGHI DI INTRATTENIMENTO.





TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI TRATTENIMENTI MUSICALI ART. 1 OGGETTO

- 1. Il presente regolamento disciplina l'attività di trattenimenti e spettacoli effettuabili presso pubblici esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 86 del TULPS ed in altri luoghi di intrattenimento;
 2. Il presente regolamento opera una distinzione tra piccoli trattenimenti musicali senza ballo avente carattere complementare, estemporaneo, marginale, occasionale, non configuranti attività di pubblico spettacolo, e i trattenimenti di pubblico spettacolo in senso stretto, soggetti al rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 68 e 69 del TULPS;
- 3. L'autorizzazione di cui all'art. 88 del TULPS integra anche la possibilità di installare apparecchi televisivi, di diffusione sonora e di immagini, di juke box o karaoke, considerando tutto ciò come attività accessoria avente mera funzione di allietare la clientela, senza necessità di effettuare alcuna comunicazione al Comune o munirsi di alcuna autorizzazione ulteriore.

ART. 2 PICCOLI TRATTENIMENTI MUSICALI SENZA BALLO

Al fine della tutela della quiete pubblica e del riposo del vicinato, i piccoli trattenimenti musicali a carattere di complementarietà e temporaneità, quali diffusione di musica d'accompagnamento, piccolo piano bar, altro piccolo e comunque scarsamente significativo intrattenimento musicale e spettacolare in genere, non rientrante nella casistica del pubblico spettacolo, e non abbiano caratteristica di imprenditorialità espletati all'interno del pubblico esercizio possono essere effettuati su tutto il territorio comunale per non più di 30 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare e per massimo una volta alla settimana, nel rigoroso rispetto dell'orario di cui all'art 11 del presente regolamento.

- 1. L'esercizio di piccoli spettacoli od trattenimenti senza ballo, esercitati all'interno di pubblici esercizi, non deve mai configurare una distinta attività svolta in forma imprenditoriale e deve essere svolta entro i limiti e secondo le modalità di seguito indicate:
- a) l'attività di spettacolo ed trattenimento deve avvenire nell'ambito degli spazi qualificati come superficie di somministrazione dell'esercizio e non deve implicare la realizzazione di strutture particolari, quali pedane e palchi o una diversa collocazione delle attrezzature di sosta quale la sistemazione a platea delle sedie, né destinare in tutto o in parte gli spazi medesimi ad esclusivo o prevalente utilizzo dello spettacolo o del trattenimento, mediante la realizzazione di apposite sale;
- b) l'ingresso all'esercizio deve essere mantenuto gratuito e pertanto, il pubblico deve potere accedere liberamente;
- c) è vietata qualsiasi maggiorazione del prezzo della consumazione rispetto ai prezzi normalmente praticati dall'esercizio;
- d) L'attività di spettacolo e intrattenimento, deve in ogni caso, mantenersi complementare rispetto all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, in più in generale di pubblico esercizio ed a tale fine debbono essere osservate le seguenti prescrizioni:





- è vietata la pubblicizzazione degli avvenimenti di spettacolo e trattenimento disgiuntamente dalla pubblicizzazione inerente l'attività di somministrazione e più in generale di pubblico esercizio, effettuata al fuori del locale;
- l'esercizio dell'attività di spettacolo e trattenimento è consentito entro i limiti di orari stabiliti all'art. 11 del presente regolamento;
- non è consentito l'utilizzo dell'esercizio di somministrazione ai soli fini di attività di spettacolo e trattenimento;
- occasionalità e temporaneità delle attività di spettacolo e intrattenimento: l'effettuazione delle attività di spettacolo ed intrattenimento, svolte all'interno dei locali di somministrazione, qualora comportino l'effettuazione di attività soggetta alla disciplina in materia di inquinamento acustico.
- 2. I trattenimenti musicali e l'utilizzo degli impianti di diffusione sonora all'interno dei pubblici esercizi devono osservare gli orari stabiliti all'art. 11 del presente regolamento, e devono rispettare in maniera rigorosa i limiti acustici previsti dalla legge.
- 3. Lo svolgimento di piccoli trattenimenti musicali all'interno del pubblico esercizio (D) set, musica diffusione da impianti hi-fi, piano bar, concertini dal vivo) di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. di piano bar, Karaoke, che abbiano carattere saltuario e non ricorrente e non assumano le caratteristiche dell'imprenditorialità, di cui al comma 1 del presente articolo, RISULTANO ATTIVITA' LIBERE e non è richiesta alcuna autorizzazione o SCIA, , salvo inoltre di essere in possesso della documentazione relativa alla valutazione dell'impatto acustico , di aver assolto agli obblighi SIAE e la presentazione al Comune di una semplice comunicazione relativa all'evento da presentare entro le ore 12.00 del giorno stesso o precedente se festivo;

Il gestore deve presentare al Comune la Documentazione di Impatto Acustico , redatta secondo le vigenti disposizioni in materia;

4. All'interno del pubblico esercizio è comunque consentità la diffusione di mero sottofondo musicale – musica d'ambiente o di semplice compagnia – connessa allo svolgimento dell'attività, ovvero è consentito l'utilizzo di televisore e apparecchiature similari, nel limite dell'orario di apertura del pubblico esercizio, fatto salvo l'obbligo da parte del titolare del rigoroso rispetto del livello sonoro in moda da non arrecare disturbo alla pubblica quiete, al riposo delle persone.

ART. 3 PICCOLI TRATTENIMENTI MUSICALI SENZA BALLO ALL'ESTERNO DEI PUBBLICI ESERCIZI

- Lo svolgimento di piccoli trattenimenti musicali o piccoli trattenimenti all'ESTERNO del pubblico esercizio, di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. (DJ set, musica diffusione da impianti hi-fi, piano bar, concertini dal vivo) che abbiano carattere saltuario e non ricorrente e non assumano le caratteristiche dell'imprenditoria sono soggette a SCIA da presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) almeno 10 giorni prima dell'evento. La SCIA dovra' essere corredata dalla "Documentazione d'impatto acustico", redatta secondo la normativa vigente. La SCIA deve essere inoltre corredata dalla seguente documentazione:
- relazione descrittiva esaustiva del tipo di attività, degli orari di svolgimento, degli impianti e delle attrezzature che verranno utilizzate, dalla capienza del locale (il numero massimo di avventori verrà calcolati anche in funzione del numero di servizi igienici presenti nel locale;)
- documentazione previsionale dell'impatto acustico redatto da un tecnico competente in materia acustica. L'obbligo della presentazione della certificazione di impatto acustico si rende necessaria per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del DPR





277/2001, quanto si utilizzano impianti di diffusioni sonora, ovvero si svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione musicale o utilizzo di strumenti musicali;

Il gestore deve presentare al Comune Documentazione Previsionale di Impatto Acustico, redatta secondo le vigenti disposizioni in materia;

- dichiarazione di assolvimento degli obblighi SIAE.

L'attività musicale rientrante nella categoria di piccoli trattenimenti musicali effettuata all'esterno del pubblico esercizio non può superare le 10 volte durante l'anno.

ART. 4 PUBBLICO TRATTENIMENTO O PUBBLICO SPETTACOLO

1. L'esercizio di spettacoli o trattenimenti configura una distinta attività svolta in forma imprenditoriale, rispetto a quella di pubblico esercizio, quando:

a) vi è un'organizzazione, ossia utilizzo di appositi locali all'interno dell'esercizio o porzione degli stessi oppure presenza di apposite o speciali strutture od attrezzature (predisposizione di una superficie per l'esecuzione, l'ascolto o la partecipazione da parte del pubblico, la presenza di divanetti od altre strutture per lo stanziamento del pubblico conformati in modo da creare una apposita area; la presenza di impianti di amplificazione, trasmissione, proiezione, postazione per conduttori od animatori), utilizzo di apposito personale; presenza di artisti;

b) vi è una ricorrenza periodica (cadenza settimanale);

c) vi è la richiesta del pagamento di un corrispettivo nelle varie forme previste, prevedibili od occulte quale: biglietto di ingresso, sottoscrizione per un'affiliazione od abbonamento, obbligo di consumazione, sovraprezzo sulle consumazioni;

d) richiamo pubblicitario al di fuori del locale e delle sue pertinenze mediante manifesti, intervenuti su mass media, biglietto di invito. Al fine dell'esercizio del pubblico trattenimento di cui agli art. 68 e 69 del TULPS, non necessariamente gli aspetti sopra menzionati di cui alle lettera a), b), c) e d) devono essere presenti tutti contemporaneamente per configurare un'attività di pubblico spettacolo. E' sufficiente infatti, la ricorrenza anche solo di uno o di alcuni di questi per far scattare i presupposti dell'imprenditorialità.

ART. 5

PUBBLICO TRATTENIMENTO O PUBBLICO SPETTACOLO PER EVENTI FINO AD UN MASSIMO DI 200 PARTECIPANTI CHE SI SVOLGONO ENTRO LE 24 ORE

1. L'esercizio di un'attività di trattenimento e pubblico spettacolo in pubblico esercizio per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24,00 del giorno d'inizio, la licenza di cui all'art. 68 del TULPS è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 19 della legge 07 agosto 1990 n. 241, e s.m.i., da presentare attraverso lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP);

AFFLUSSO DI PERSONE:

è consentito un afflusso di non oltre 100 persone, da intendersi come presenza massima di clienti all'interno dell'esercizio di somministrazione, compatibilmente con le dimensioni che ne determinano la capienza di cui al successivo comma;

- capienza del locale: è assunto come limite di affollamento massimo consentito il vincolo di 0,7 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione al chiuso e di 1,2 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione in aree esterne;

2. Alla SCIA di cui al comma 1 devono essere allegati i seguenti documenti:

Regolamento Comunale per la disciplina delle attività musicali	
presso i pubblici esercizi e altri luoghi di intrattenimento	
Approvato con delibera del Consiglio Comunale nºdel	





- relazione descrittiva esaustiva del tipo di attività, degli orari di svolgimento, degli impianti e delle attrezzature che verranno utilizzate, della capienze del locale (il numero massimo di avventori verrà calcolato anche in funzione de numero di servizi igienici presenti nel locale);
- documentazione previsionale dell'impatto acustico redatto da un tecnico competente in acustica. L'obbligo della presentazione delle certificazione di impatto acustico, si rende necessaria per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del DPR 277/2001, quando utilizzano impianti di diffusione sonora, ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.

Il gestore deve presentare al Comune la certificazione di Impatto Acustico, redatta da un tecnico abilitato secondo le vigenti disposizioni in materia;

- dichiarazione di assolvimento degli obblighi SIAE;
- certificato di prevenzione incendi se la capacità del locale risulta superiore alle 100 persone o superiore al limite di persone per mq di superficie di cui al comma 1.

ART. 6

PUBBLICO TRATTENIMENTO O PUBBLICO SPETTACOLO PER EVENTI CON NUMERO DI PARTICIPANTI SUPERIORE A 200 PARTECIPANTI

Nel caso di eventi con numero di partecipanti superiore a 200 persone, è necessario presentare istanza per il relativo rilascio dell'autorizzazione di cui agli art 68 del TULPS, attraverso lo Sportello Unico delle Attività Produttive, e deve essere acquisito il certificato di agibilità di cui all'art. 80 del TULPS, che viene rilasciato dal Comune, previo parere della Commissione Comunale di Vigilanza dei Locali di Pubblico spettacolo. All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

- planimetria del locale, con evidenziata l'area che si utilizzerà, la dislocazione dei posti a sedere e delle attrezzature, sottoscritta dal richiedente;
- relazione descrittiva esaustiva del tipo di attività, degli orari di svolgimento, degli impianti e delle attrezzature che verranno utilizzate, della capienza del locale (il numero massimo di avventori verrà calcolato anche in funzione del numero di servizi igienici presenti nel locale);
- Certificazione dell'impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica;
- domanda di nulla osta acustico da presentare attraverso lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di pubblico spettacolo;
- dichiarazione di assolvimento degli obblighi SIAE;
- certificato di prevenzione incendi.

Nel caso l'ufficio SUAP non renda il nulla osta acustico, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, il nulla osta acustico, si intende tacitamente rilasciato, a favore dell'interessato e dell'attività di piccolo intrattenimento che si intende avviare. L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'at. 68 del TULPS, è titolo di polizia a tutti gli effetti, e di conseguenza dovrà essere rilasciata a nome di una persona fisica, ed all'interno della stessa dovranno essere riportate le eventuali prescrizioni che il funzionario competete riterrà opportuno imporre quali ad esempio:

- a. il rispetto degli orari;
- b. Il contenimento della rumorosità;
- c. Il divieto di effettuare spettacoli od intrattenimenti che possono turbare la moralità pubblica e il buon costume:
- d. Il divieto di modifica dei locali e delle attrezzature senza la preventiva autorizzazione;
- e. Il rispetto del limite di capienza massima consentito (che viene riportato nel certificato di cui all'art. 80 TULPS).





TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO ART. 7 NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN MATERIA ACUSTICA

Si richiama qui di seguito, la seguente normativa:

- legge 447 del 26/10/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- D.P.C.M. 16/04/1999 nº 215 "Recante norme per la determinazione dei requisiti acustici, delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";
- D.P.C.M. 18/09/1997 "Determinazione de requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante";
- D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- D.P.C.M. 05/12/1997 " Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";
- DMA 16/03/1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- LEGGE 426 del 09/12/1998 " Nuovi interventi in campo ambientale";
- D.A. 11/09/2007 "Linee guida per la classificazione in zone acustiche del territorio della Regione Siciliana";

ART. 8 CAMPO DI APPLICAZIONE

- 1. Il presente Titolo si applica a tutte le strutture fisse, in particolare i pubblici esercizi, circoli privati o ricreativi e altri luoghi di ritrovo aperti o chiusi assimilabili, quali strutture destinate allo sport, al tempo libero e spettacolo quali ad esempio discoteche, sale da ballo, piani bar, birrerie, teatri, agriturismi, esercizi con somministrazione non assistita, esercizio commerciali e artigianali, sale giochi dedicate (VTL) e bingo e assimilabili;
- 2. Il presente Titolo non si applica alle attività temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero alle manifestazioni (i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, festival, le sagre, le manifestazione di partito ecc.) che si svolgano in ambiente aperto o in strutture temporanee che prevedano l'utilizzo di sorgenti sonore.

ART. 9 CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' AL FINE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Le attività disciplinate dal presente regolamento sono definite come segue:

- a) attività a bassa rumorosità quali:
- quelle previste dall'art. 4 del D.P.R. 19/10/2011 n. 227 ed indicate nell'allegato B del decreto stesso;
- attività senza impianti elettroamplificati o con riproduzione musicale di sottofondo modesta fino alle ore 24.00, la cui rumorosità non sia avvertibile nelle vicinanze o nelle adiacenti abitazioni;
- b) attività diverse da quelle indicate alla lettera a) del presente articolo.
- La riclassificazione dell'attività dal tipo a) al tipo b) di cui al precedente comma è soggetta alle prescrizioni di cui al successivo articolo:
- D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese"; tale regolamento disciplina anche le emissioni sonore mediante apparecchi radio, tv, eccetera ed individua gli obblighi ai quali sono tenute le imprese che detengono gli apparecchi. In particolare l'art. 4 del decreto,





recante "Semplificazione della documentazione di impatto acustico" dispone che ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricettive, agro turistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari quando utilizzano impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazione ed eventi con diffusioni di musica o utilizzo di strumenti musicali, devono presentare adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

L'esercizio di attività musicale presso pubblico esercizio sono soggette alla presentazione della certificazione dell'impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica; sono esonerati dalla presentazione della documentazione previsionale dell'impatto acustico le

attività di cui al punto a) attività a bassa rumorosità.

ART. 10 PRESCRIZIONI GENERALI DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Le attività indicate all'art. 9 sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- a) non sarà ammessa l'apertura di nuove attività di pubblico esercizio o trasferimento di sede di pubblici esercizi, funzionanti in periodo notturno (oltre le ore 22.00) che confinano direttamente, in qualsiasi punto del locale, con unità ad uso abitativo, se non ad uso esclusivo del titolare;
- b) Nel caso di accertamento di disturbo riconducibile a sorgenti amplificate, da parte di organi di vigilanza, il responsabile del SUAP prescrive con ordinanza motivata le misure necessarie per eliminare le violazioni riscontrate ed i termini per adempiere, nonché l'inibizione dell'utilizzo delle fonti di emissione rumorosa;
- c) l'esercizio dell'attività oltre le ore 24.00 in area centro Storico zona "A" dovrà essere effettuata mantenendo chiusi tutti gli Infissi (porte, finestre, ecc) nel rispetto comunque delle prescrizioni date dall'Autorità Sanitaria Locale; gli ingressi/uscite dovranno essere dotati di doppia porta od altri accorgimenti idonei a contenere la propagazione del rumore e dovrà essere prevista l'adozione obbligatoria di un impianto di climatizzazione che non costituisca a sua volta fonte di rumore, ovvero rispetto al quale vengano adottati opportuni interventi di contenimento del rumore;
- d) ogni elemento di riproduzione musicale (diffusori e similari) o altro elemento che possa produrre inquinamento acustico (es. frigorifero ecc.), non potrà essere ancorato rigidamente alla struttura, se nello stesso immobile o in altri confinanti vi siano abitazioni o altre attività con permanenza di persone; dovranno essere adottati sistemi che prevedano la sospensione o l'uso di giunti isolanti dei medesimi elementi di diffusione;
- e) l'adozione di un sistema di limitazione sonora tarato e controllato di cui dovrà essere fornita adeguata documentazione tecnica. Le caratteristiche dell'impianto di amplificazione, dei limitatori e le relativa taratura, oltre alle caratteristiche di inamovibilità del limitatore stesso, dovranno essere riportati nella valutazione di impatto acustico.
- 1. In caso di accertamento di violazione per superamento dei limiti acustici o inottemperanza alle prescrizioni del nulla osta, il responsabile del SUAP prescrive con ordinanza motivata, le misure necessarie per eliminare le violazione riscontrate ed i termini per adempiere, nonché l'inibizione dell'utilizzo delle fonti di emissione rumorosa mediante sospensione e/o eventuale annullamento del nulla osta. Per le verifica di natura tecnica, relativamente al monitoraggio, dovrà essere richiesto l'intervento della competente Agenzia Regionale ARPA.





- 2. E' fatta salva la possibilità per il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti di diritto di cui all'art. 9 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i., di ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento del rumore, quando lo richiedano eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente;
- 3. Le nuove attività di pubblici esercizi, quali ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense ed attività ricettive, agro turistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, quando utilizzano impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazione ed eventi con diffusioni di musica o utilizzo di strumenti musicali sono soggette alla presentazione della documentazione dell'Impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, conformemente alle leggi, preliminarmente alla realizzazione di nuove opere o installazione di nuovi Impianti, nonché relativamente all'ampliamento dell'orario di utilizzo degli apparecchi musicali;
- 4. Nel caso di pubblico spettacolo di cui agli articoli 68 e 69 del TULPS la documentazione previsionale di impatto acustico viene trasmessa al SUAP per il rilascio del relativo nulla osta acustico ambientale. La domanda intesa ad ottenere il nulla osta acustico ambientale deve essere presentata attraverso lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), almeno 40 giorni prima dell'evento.
- 5. Nel caso l'ufficio SUAP non renda il nulla osta acustico entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, il nulla osta acustico, si intende tacitamente rilasclato, a favore dell'interessata e dell'attività di piccolo trattenimento che si intende avviare.

TITOLO III — DISPOSIZIONI GENERALI ART. 11 ORARIO DELL'ATTIVITA' MUSICALE NEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

Al fine del presente regolamento, e come definito dall'art. 2 lettera e) e lettera f) della legge 26/10/1995 n. 447 si intende: lettera e) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa; lettera f) valori limiti di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

L'attività musicale presso i pubblici esercizi dovrà seguire il seguente orario:

- per i pubblici esercizi insediati in zone residenziali, nel rispetto del limite di 70,00 db(A) per le emissione sonore, il limite d'orario non può eccedere le ore 24.00 se detti esercizi non hanno nessun dispositivo di abbattimenti dei rumori;
- per i pubblici esercizi insediati in zone residenziali, nel rispetto del limite di 70,00 db(A) per le emissione sonore, il limite d'orario non può eccedere le ore 01,00 se detti esercizi dispongano di efficaci sistemi di abbattimento dei rumori per l'intrattenimento fatto all'interno e non siano inseriti in un contesto condominiale;
- per i pubblici esercizio insediati in zone residenziali, nel rispetto del limite di 70,00 db(A) per le emissione sonore, il limite d'orario non può eccedere le 24.00, se i trattenimenti vengono effettuati all'aperto durante il periodo di vigenza dell'ora solare e alle ore 01,00 durante la vigenza dell'ora legale.;
- per i pubblici esercizi situati in tutte le altre zone l'attività musicale dovrà cessare entro le ore
 01.00;
- per i pubblici esercizi insediati in zone non residenziali e comunque ad una distanza di non meno di 300 metri, in linea d'aria da recettori sensibili, nel rispetto del limite di 70,00 db(A) per le emissione sonore, il limite d'orario non può eccedere le ore 02.00;





-In caso di concomitanza con manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico organizzate dal Comune, Pro-Loco e altre associazioni gli esercizi pubblici non potranno organizzare piccoli intrattenimenti musicali ne all'interno ne all'esterno dei propri locali.

Per l'ultimo giorno dell'anno, non si applicano le disposizioni del presente regolamento relativamente agli orari di cessazione dell'attività musicale.

Gli orari per la regolamentazione dell'attività musicale presso i pubblici esercizio possono essere modificati con ordinanza motivata del Sindaco.

ART. 12 ORARIO ATTIVITA' MUSICALI IN MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

Nel caso di attività temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in caso di manifestazioni (i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, festival, le sagre, le manifestazioni di partito e di sindacati, di beneficienza, i luna-park, le manifestazione sportive, ecc.) che si svolgano in ambiente aperto o in strutture temporanee che prevedano l'utilizzo di sorgenti sonore, l'attività musicale dovrà cessare entro le ore 02,00.

Il Sindaco, su richiesta motivata può concedere deroghe ai limiti di cessazione dell'attività musicale. La deroga sarà inserita nell'atto autorizzativo, rilasciato dal competente ufficio SUAP. Per l'esercizio di attività musicale temporanea in luoghi pubblici o aperti al pubblico, per quanto riguarda l'inquinamento acustico, è concessa la deroga ai limiti del D.P.C.M. 14/11/1997 e s.m.i.;

La durata massima continuativa per ciascuna manifestazione è di 7 giorni nei centri abitati e di 10 giorni al di fuori di essi.

Il Sindaco, su richiesta motivata, può concedere deroga al limite della durata della manifestazione.

I titolari di autorizzazione di spettacolo viaggiante possono essere autorizzati in deroga ai limiti di classe acustica a norma del presente regolamento a condizione che:

a) non venga superato il livello di pressione sonora di 95 db(a) presso le aree con presenza di pubblico per evitare possibili danni a spettatori e lavoratori addetti allo spettacolo;

b) non venga superato presso le abitazioni più prossime alle manifestazioni il limiti di emissione di 65 db(A) riferito al tempo di riferimento diurno o notturno. Nello svolgimento dell'attività devono essere adottate tutte le misure possibili per la limitazione sonora al fine di salvaguardare la quiete e la salute pubblica. L'attività di spettacolo viaggiante dovrà cessare entro le ore 24.00.

ART. 13 CONDIZIONI PER IL RISPETTO DELLA CIVILE CONVIVENZA E DELLA VIABILITA'

Ai titolari dei pubblici esercizi è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, quale ad esempio chiusura delle portiere degli avventori, schiamazzi ecc., e informare tempestivamente le Forze di Polizia, ove lo ritengano necessario.

E' fatto altresì obbligo alla fine dei piccoli intrattenimenti esterni, su aree private o pubbliche in concessione, di ripulire tutta l'area e le zone limitrofe da rifiuti provenienti dalle manifestazioni organizzate da detti esercizi.





ART. 14 INOSSERVANZA DISPOSIZIONI

In caso di lamentele da parte di cittadini, per la troppa rumorosità, saranno immediatamente interessatati gli organi competenti per la rilevazione del grado di rumorosità, si invitano pertanto gli esercenti a mettere in atto ogni misura affinché non vi sia disturbo della quiete pubblica. Ai sensi dell'art. 9 della Legge 447 del 26/10/1995 il Sindaco qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica, può ordinare il ricorso

temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissione sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività;

- il Sindaco ai sensi dell'art 54, 3° comma del D.lgs 267/2000 può ordinare la modifica degli orari anche nei riguardi di un solo esercizio pubblico in caso di emergenza per situazione di inquinamento acustico o di disturbo alla quiete pubblica;

- fatto salvo quanto stabilito dall'art. 10 della legge 26/10/1995 n. 447, in caso di mancanza di plano acustico o di verifica della non correttezza dell'atto notorio o di inquinamento acustico, ovvero quanto a causa di circostanze particolari in palese contrasto con le necessità degli abitanti, il Sindaco può ordinare la limitazione dell'orario del pubblico esercizio o addirittura disporne la chiusura ai sensi dell'art 54, 3° comma del D.lgs 18/08/2000 n. 267 (TUEL).

ART. 15 SANZIONI

- 1. Un'attività di spettacolo o trattenimento svolta in assenza dei requisiti di agibilità (art. 80 TULPS) è sanzionata penalmente ai sensi dell'art. 681 del Codice Penale con possibilità di sequestro dell'immobile e delle attrezzature ai sensi dell'art. 321 del Codice di Procedura Penale:
- 2. L'uso di locali privi del Certificato di Prevenzione Incendi, ove previsto, comporta l'emanazione di ordinanza per cessazione attività;
- 3. In caso di attività musicale in assenza della relativa autorizzazione/SCIA ove prevista, l'autorità competente, contestualmente all'ingiunzione di pagamento per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista, dispone la cessazione immediata dell'attività svolta illecitamente;
- 4. Per quanto riguarda l'applicazione delle sanzioni per inquinamento acustico o per non inosservanza dei provvedimenti adottati, si richiama l'art. 10 "Sanzioni amministrative" della legge 26 ottobre 1995 n. 447;
- 5. In caso di violazione delle norme contenute nel presente regolamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla legislazione vigente in materia di disturbo della quiete pubblica, inquinamento acustico e attività abusiva di pubblico spettacolo, il trasgressore è tenuto al pagamento della somma da un minimo di € 25,00 ad un massimo di €. 500,00, quale sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7bis, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con pagamento in misura ridotta di €. 200,00 secondo le modalità della legge 689/81.
- 7. In caso di recidiva le autorizzazione amministrative possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, per abuso delle persona autorizzata, ai sensi dell'art. 10 del TULPS, secondo le seguenti modalità:
- a) per la seconda violazione: sospensione dell'attività musicale da 6 a 12 giorni anche non consecutivi;





- b) per la terza violazione: sospensione dell'attività musicale da 30 a 60 giorni anche non consecutivi;
- c) per ulteriori violazioni sospensione dell'attività musicale progressivamente raddoppiata fino a 6 mesi;
- 9. Resta fermo quanto previsto dalla Legge 24/11/1981 n. 689 e s.m.i.;

ART. 16 NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla vigente normativa in materia.

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. nº 30 del 23/12/2000 si esprime parere:

> in ordine alla regolarità tecnica,

TOLICA ER	
> in ordine alla regolarità contabile, non vi è impegno di spesa.	
Il Responsabile Serv. Ragioneria	
Ai sensi dell'art. 151 comma 4° del D. Leg.vo 267 del 18/08/2000, si attesta la co finanziaria della spesa prevista	pertur
Il Responsabile del Serv. Finanziario	

IL PRESIDENTE (Dott. NICOLO' TERMINE...) L'ASSESSORE ANZIANO IL SEGREJ Atto pubblicato sul sito del comune in data ______ entro giorni lavorativi 7dall'emanazione Art. 6 L.R. 11/2015 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 11, commi 1 e 3, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44) (L. n. 69/2009 e L.R. n 11/2015 art. 6) Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale, certifica che copia della presente deliberazione sarà affissa all'Albo Pretorio Informatico per 15 giorni consecutivi a partire dal e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami. Gli allegati all'originale della presente si trovano depositati presso l'ufficio di segreteria e potranno essere consultati, fermo restando il rispetto delle norme sulla privacy, previo contatto con i responsabili -tel. 0922/846906 Cattolica Eraclea, li IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE (.....) (.....) ESECUTIVITA' DELL'ATTO (art. 12, commi 1 e 2, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44) Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2); decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1). Cattolica Eraclea, lì ARIO GENERALE La presente è copia conforme all'originale Cattolica Eraclea, li

Delibera di G.M. n 64/2016

IL FUNZIONARIO